

IL CIO “PAGA” GLI ATLETI ... E ORA ?

1. Premessa: 10.000 dollari agli atleti olimpici

Il CIO¹ ha deciso di destinare 10.000\$ per ogni atleta che partecipa ai Giochi Olimpici; l'insieme della somme dovute agli atleti di ciascuna nazione verrà trasferito ai Comitati Olimpici Nazionali che provvederanno a erogare le somme ai “propri” atleti.

Incidentalmente si evidenzia che questa novità - assunta nella 146° sessione del 24/25 giugno salutata con diffuso favore dagli operatori - non si rivolge a tecnici, allenatori o altre figure che non siano atleti ed atlete.

Da un punto di vista quantitativo, guardando alle ultime edizioni di Giochi olimpici estivi e invernali, la misura interessa circa 14.000 atleti di cui circa 580 italiani per quadriennio.

Un intervento di questo genere era fortemente richiesto dagli atleti ed è stato molto dibattuto; non tanto per la sua sostenibilità economica - l'importo totale di questo programma, denominato *"Fit for the Future Olympic Grant"*, equivale a poco meno del 2% del fatturato CIO stimato in un quadriennio - quanto per l'affermazione di principio di un corrispettivo economico².

L'iniziativa del CIO si aggiunge a quanto già disposto a livello nazionale (premi CONI, e CIP, ai medagliati italiani) o dalle singole Federazioni Sportive Internazionali al cui interno il tema è da qualche tempo molto dibattuto. Ad esempio recentemente la World Athletic³ ha deciso di erogare premi agli atleti medagliati (50.000 \$ per le medaglie d'oro).

L'intervento del CIO, come detto, si caratterizza invece per essere destinato a tutti gli atleti che prendono effettivamente parte ai Giochi olimpici, a prescindere dal piazzamento in gara.

2. Caratteri preliminari dell'erogazione

Appare utile guardare alle potenziali ricadute di questa iniziativa anche con gli occhi dello studioso del diritto del lavoro e, a tal proposito, si ritiene importante dare attenzione anche a dettagli apparentemente poco significativi rispetto all'importanza della decisione in sé.

La movimentazione di denaro, per di più in occasione di una prestazione (quella sportiva, che ormai è qualificabile come lavoro) richiede alcune cautele e modalità di erogazione tali da ridurre l'impatto in termini di imposizione fiscale e/o contributiva.

Vero che il CIO nomina la misura come *"Olympic Grant"* (Borsa Olimpica), ma nel definire la disciplina legale applicabile a una erogazione monetaria occorre guardare a un insieme di fattori e non solo alla mera denominazione ad opera dell'ente erogante.

In attesa di vedere come sarà attuata, diamo uno sguardo preliminare ad alcuni aspetti di questa misura.

¹ www.olympics.com/ioc/news/an-olympic-first-ioc-to-set-up-fit-for-the-future-olympian-grant-to-support-all-olympians-with-usd-10-000-starting-from-milano-cortina-2026

² Basti considerare che solo con i Giochi Olimpici del 1992 a Barcellona (quelli del Dream Team USA di basket!) fu definitivamente abbandonato ogni riferimento al dilettantismo

³ 10 aprile 2024 <https://worldathletics.org/competitions/olympic-games/la28/news/article/world-athletics-introduces-prize-money-for-olympic-gold-medallists>

IL CIO “PAGA” GLI ATLETI ... E ORA ?

La decisione di erogare tale somma (per quanto pubblicamente richiesta da più parti) si basa su una decisione unilaterale e quindi non appare in alcun modo negoziata né oggetto di accordi con gli atleti.

Però una volta formalizzata e regolamentata nei dettagli realizzerà in capo agli atleti partecipanti un diritto e in capo al CIO/CONI un obbligo, per cui ritengo che non abbia il carattere di liberalità.

Nel contempo è condizionata e automaticamente conseguente a un'attività svolta personalmente dall'atleta, appunto la prestazione sportiva in partecipazione ai Giochi Olimpici⁴.

Ritengo sia interesse generale che tale somma non venga qualificata come corrispettivo in cambio della prestazione olimpica in sé. Altrimenti si rischia di attribuire a questa misura una natura compensativa/retributiva, con l'effetto di assoggettarla alla relativa imposizione fiscale/contributiva.

3. Possibile qualificazione giuridica dell'erogazione

Per evitare una qualificazione legale che finisca per “disperdere” le risorse stanziati dal CIO a favore degli atleti olimpici, ritengo sia opportuno che le Istituzioni sportive chiariscano in modo inequivoco che - per quanto erogata a chiunque partecipi ai Giochi olimpici e a prescindere dal risultato conseguito nella competizione – la misura intende premiare (sostenere) il “percorso formativo” intrapreso nel tempo dall'atleta con l'obiettivo di arrivare al risultato della qualificazione.

Si premia, quindi, o meglio “si sostiene la formazione sportiva” di qualità! Di fatto si premia (si sostiene) l'attività sportiva svolta dall'atleta con l'obiettivo di qualificarsi.

Va chiarito anche che tale attività preparatoria formativa era sottratta a un potere direttivo da parte del CONI/CIO e soprattutto che l'atleta non era obbligato a svolgere tale preparazione che anzi ha completato nel proprio interesse individuale.

In questo senso, la prestazione finale (l'effettiva partecipazione ai Giochi Olimpici), che fa scattare il diritto alla somma, va inquadrata come parte integrante del percorso di crescita dell'atleta.

E l'erogazione stessa della misura resta, fino al conseguimento della qualificazione, meramente ipotetica.

L'assenza dell'obbligo a una controprestazione, l'assenza di un potere direttivo in capo al CIO/CONI, un riferimento all'attività propedeutica alla qualificazione e l'incertezza dell'erogazione fino all'effettiva partecipazione ai Giochi olimpici, consentono di escludere la natura compensativa/retributiva della misura.

In conclusione la misura può essere trattata come una sorta di misura "assistenziale" a sostegno della formazione sportiva.

4. La “natura” della erogazione e le possibili ricadute fiscali

Se si esclude il rischio di qualificare la misura quale compenso per un lavoro sportivo, resta comunque da verificare la normativa applicabile.

Se la si qualificasse come premio, varrebbe la disciplina generale che impone una tassazione pari al 20% per i premi superiori ai 300€.

Una legge speciale, comma 262, art. 1, l.n. 207/2024 ha disposto che “i premi erogati per le medaglie di Milano-Cortina 2026 non sono soggetti a ritenute alla fonte” e “sono esclusi dalla base imponibile del

⁴ Il CIO ha indicato solo due casi di esclusione dell'erogazione: violazioni delle regole etiche e delle norme anti-doping

IL CIO “PAGA” GLI ATLETI ... E ORA ?

perciante”. Ma si tratta appunto di una legge speciale, non applicabile in via analogica, relativa ai soli Giochi olimpici (e paralimpici) di Milano-Cortina 2026 e soprattutto riferita ai soli premi per medaglie.

Quindi questa esenzione non risulta applicabile alla misura in questione.

Se invece si dovesse far prevalere il carattere assistenziale, occorre avere riguardo al TUIR- DPR 917/86 che alla lett. c, comma 1, art. dispone che *“sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente”* anche *“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale”*.

Anche da un punto di vista meramente tecnico procedurale può essere condivisa una rapida analisi, innanzitutto ponendo un dubbio circa l'identificazione del soggetto obbligato agli adempimenti fiscali.

Se la misura fosse considerata base imponibile, il CONI sarebbe sostituito d'imposta e per la legge nazionale sarebbe tenuto a dare materiale applicazione a eventuali ritenute, anche se si possono evidenziare 2 ipotesi

- a) La più probabile è che il CONI agisca solo come intermediario pagatore e mero mandatario; infatti sembra che sia il CIO a mantenere la disponibilità delle somme in caso di rinuncia dell'atleta. In tal caso l'atleta vanta un diritto nei confronti del CIO e il CIO resterebbe responsabile del rispetto delle leggi perché civilmente il pagamento effettuato dal mandatario è giuridicamente imputabile al mandante.
- b) Per altro verso potrebbe ritenersi che le somme trasferite dal CIO entrino nella titolarità del CONI che autonomamente e direttamente provvede ad attribuirle ai destinatari risultando responsabile non solo del materiale adempimento ma della stessa obbligazione fiscale.

5. Opportunità di una legge nazionale ad hoc e considerazioni conclusive

Visto questo rapido excursus normativo, considerato che si tratta di una misura veramente straordinaria, con caratteri assistenziali e tendenzialmente universale si può ragionevolmente sostenere che sarebbe meglio adottare una legge ad hoc che espressamente escluda ogni base imponibile⁵.

Un rapido confronto in seno alla Commissione Lavoro sportivo AIAS ha fatto emergere due considerazioni

- A) La misura si riferisce unicamente agli atleti che partecipano ai Giochi olimpici, senza alcun riferimento ai Giochi Paralimpici e quindi emerge un trattamento differente.
La risposta è che ciò riguarda l'IPC – Comitato Paralimpico Internazionale, autonomo rispetto al CIO. Inoltre non si ha contezza se il costo di tale misura sarebbe economicamente sostenibile per l'IPC.
Occorre infine domandarsi se per il Paralimpismo non siano invece preferibili altre misure di sostegno collettive e non individuali.
- B) Con riferimento a nazioni meno competitive, per le quali la partecipazione ai Giochi olimpici ha natura più rappresentativa che competitiva, occorrerebbe fare attenzione affinché la mera partecipazione non diventi strumentale a ricevere la borsa.
Questa preoccupazione appare irrilevante rispetto a Paesi sportivamente competitivi ove gli atleti già percepiscono forme di sostegno, ma non si può escludere in maniera assoluta con riferimento a Paesi a basso reddito, dove questa misura può avere anche un rilievo economico, e dove la selezione tra atleti comunque non competitivi potrebbe seguire anche logiche estranee allo sport.

⁵ Similmente a quanto fatto per i premi erogati per le medaglie di Milano-Cortina 2026; magari cogliendo l'occasione fare diventare anche tale esenzione riferita agli olimpionici definitiva per tutti i futuri Giochi olimpici e paralimpici